BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(Pubblicazione mensile)

Anno IV Mogadiscio, 27 Maggio 1953 Supplemento N. 2 al N. 5

SOMMARIO

ORDINANZA n. 6 rep. del 10 marzo 1953: Abrogazione del vigente sistema di controllo dei prezzi ed adozione di nuove norme per la determinazione dei prezzi delle merci di prima necessità e dei servizi pubblici essenziali 257

DECRETO n. 76 rep. del 20 maggio 1953: Delega al Direttore di Governo di 1ª classe Gaetano Inserra della firma di atti dell'Amministrazione 259

Residenza di Mogadiscio
N. ..... Class. .....
Mogadiscio, li 2 GIU. 1953

ORDINANZA n. 6 rep.

Il Proclama britannico n. 24 del 1943 e l'Ordine del 1944, finora in vigore in Somalia, avevano stabilito il controllo sui prezzi di tutte le merci in vendita e dei servizi.

Tenuto conto della mutata situazione del Territorio, si è ritenuto di abrogare tali norme, lasciando al libero mercato la determinazione dei prezzi, con riserva, da parte dell'Amministrazione, d'intervenire ove se ne ravvisi la necessità, a favore della popolazione, per le merci e i servizi di prima necessità e per i servizi pubblici.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica, 9 dicembre 1952, n. 2357;

RITENUTA l'opportunità di procedere alla soppressione del vigente sistema di controllo dei prezzi e di emanare, in sostituzione, norme più rispondenti alla attuale situazione del Territorio, ai fini di una maggiore libertà degli scambi commerciali e dello sviluppo industriale tenuto peraltro conto della necessaria tutela della popolazione, per le merci e i servizi di prima necessità e per i servizi pubblici essenziali;

SENTITO il parere del Consiglio Economico;

SENTITO il parere del Consiglio Territoriale;

SENTITO il parere del Consiglio Consultivo delle Nazioni Unite;

VISTO l'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2357;

ORDINA:

Art. 1. — E' soppresso il vigente sistema di controllo dei prezzi.

Art. 2. — Ai fini della necessaria tutela dei consumatori, l'Amministratore può, sentito il Comitato di cui al successivo art. 3, fissare i prezzi relativi a determinate merci e servizi di prima necessità ed ai servizi pubblici essenziali.

I prezzi fissati saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale e nell'Albo dell'Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro.

I prezzi stessi dovranno essere esposti al pubblico in modo chiaro e visibile.

Art. 3. — E' istituito un Comitato dei Prezzi, con compiti consultivi. Esso è presieduto dal Capo dell'Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro e costituito dai seguenti Membri.

a) Capo dell'Ufficio Affari Interni o da un suo delegato;

b) Capo dell'Ufficio Agricoltura e Zootecnica o da un suo delegato;

c) Capo dell'Ufficio Valute e Commercio Estero o da un suo delegato;

d) Capo dell'Ufficio Lavori Pubblici o Comunicazioni o da un suo delegato;

e) Capo dell'Ufficio Approvvigionamenti e Trasporti o da un suo delegato;

f) Capo della Sezione Commissariato Militare;

g) Quattro rappresentanti dei consumatori designati dal Consiglio Territoriale;

h) Quattro rappresentanti delle categorie economiche, designati dal Consiglio Economico.

I membri di cui alle lettere g) e h) vengono nominati con decreto dell'Amministratore e restano in carica per un biennio.

Possono essere chiamati, di volta in volta, a far parte del Comitato dei Prezzi, senza diritto al voto, persone particolarmente competenti nelle materie da trattare.

Art. 4. — Per i territori fuori del Commissariato del Benadir, l'Amministratore può delegare di volta in volta i Commissari Regionali per la fissazione dei prezzi al minuto di merci e servizi di prima necessità e dei servizi pubblici essenziali.

Il Commissario Regionale sentirà il parere della Consulta Municipale del luogo.

Il prezzo fissato dovrà essere approvato dall'Amministratore.

Art. 5. — L'Amministratore, ove lo ritenga necessario, può conferire ad apposita commissione di tecnici, da lui nominata, della quale dovranno fare parte anche i rappresentanti delle categorie interessate, l'incarico di studiare i prezzi di particolari merci e servizi.

L'Amministratore, in base agli elementi forniti dalla Commissione stessa, fisserà i prezzi delle merci e dei servizi predetti, sentito il Comitato dei prezzi.

Art. 6. — Chiunque sottrae al normale consumo merci sottoposte ai vincoli della presente Ordinanza, è punito con la multa fino a 1.500 So. o con la reclusione fino ad un anno. Nei fatti più gravi può essere applicata la reclusione e la multa congiuntamente.

Art. 7. — Fino a nuova disposizione restano in vigore i prezzi in atto per le merci ed i servizi di prima necessità, fissati dalle competenti autorità, e per i seguenti servizi pubblici essenziali:

a) erogazione dell'acqua potabile, dell'acqua distillata, dell'acqua di lavanda e del ghiaccio;

b) erogazione di energia elettrica per forza motrice o per illuminazione pubblica e privata.

c) esercizio di regolari servizi automobilistici per il trasporto di persone e di cose.

Art. 8. — Chiunque contravviene alle norme della presente Ordinanza e qualora il fatto non costituisca il reato di cui all'art. 6) o più grave reato, è punito con l'ammenda fino a So. 800 o con l'arresto fino a tre mesi.

Art. 9. — L'Amministratore emanerà, con suo decreto, le norme complementari per l'esecuzione della presente Ordinanza.

Art. 10. — Sono abrogati i Proclami n. 2 del 1942 e n. 24 del 1943, l'Ordine del 1944 per le merci in importazione ed ogni altra disposizione contraria alla presente Ordinanza.

Mogadiscio, li 10 marzo 1953.

L'AMMINISTRATORE
E. Martino

Visto e registrato al n. 1094 del R. D.
li, 11 marzo 1953.

DECRETO n. 76 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, n. 2357;

CONSIDERATO che non è stato ancora emanato il regolamento di cui all'art. 26 del D. P R. 9 dicembre 1952, n. 2358;

RITENUTA l'opportunità di delegare temporaneamente ad un funzionario dipendente la firma di taluni atti dell'Amministrazione;

DECRETA:

Il Direttore di Governo di 1ª Classe Gaetano INSERRA è delegato a firmare i seguenti atti:

1 — atti d'impegno di nuove spese sino al limite di So. 5000,00;

2. — autorizzazioni di pagamento per le quali esistono gli atti d'impegno nonchè ruoli di spese fisse e variazioni ai ruoli stessi;

3. — autorizzazioni di pagamento relative ad anticipazioni a funzionari delegati per la corresponsione di assegni al personale e per le normali spese di funzionamento;

4. — atti contabili controfirmati dal Capo Ragioniere o dal suo sostituto e comunicazioni relative;

5 — corrispondenza ordinaria ad eccezione di quella col Ministero degli Affari Esteri, con altri Ministeri, e con autorità all'estero.

Mogadiscio, li 20 maggio 1953.

L'AMMINISTRATORE
E. Martino

Visto e registrato al n. 1194 del R. D.